



Associazione Nazionale Formatori Professionisti

Sede Regionale: Via Lombardia, 46
92100 Villaggio Mosè - Agrigento
Tel. 0922 1835551 Fax 0922.1836551
E-mail: info@anfop.it
www.anfop.it

Sede Nazionale Via Zanardelli, 16
00186 Roma - Tel : 0698382469

⇒ **Al Presidente della VI e ai Componenti della Commissione Permanente**

Servizi Sociali e Sanitari
c/o l'Assemblea Regionale Siciliana
P.zza del Parlamento, 1 - 90134 Palermo

⇒ Al Dirigente Generale

Del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Via Vaccaro, 5 - 90145 Palermo

Dott.ssa Lucia Borsellino

⇒ All'Assessore Regionale alla Salute

Dott. Massimo Russo

Oggetto: Corsi di OSS – Operatore Socio Sanitario

L'A.N.Fo.P. Associazione Nazionale Formatori Professionisti, organizzazione professionale federata a Confimpresa e firmataria di CCNL, a cui aderiscono diversi enti di formazione operanti in di diverse regioni d'Italia,

premettendo che

- condanna ogni forma di falsificazione di attestati, certificati ed ogni documento conseguito in maniera illegittima ed in contrasto con qualsiasi normativa di riferimento;
- censura tutte le attività gestite da enti, associazioni e/o organismi che risultano essere non conformi alle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale;

ritenendo che

- la Regione Siciliana, nonostante l'Avviso Pubblico n. 18 del 12 agosto 2011 "Operatore Socio Sanitario" a valere sulle risorse del PO FSE 2007/2013, non abbia ancora definitivamente attuato le direttive contenute nel Provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 - Accordo tra il Ministero della Sanità, il Ministero della Solidarietà sociale e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'Operatore Socio Sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione (G.U. 19 aprile 2001, n. 91);
- le ripetute proroghe dei termini di presentazione delle istanze di finanziamento di cui all'A.P. n. 18, non abbiano in maniera trasparente e lineare consentito di pianificare una seria politica di

selezione e valutazione di progetti di eccellenza presentati da enti che già possedevano i requisiti oggettivi di accreditamento affermati dall'allegato A del D.D.G. n.75 del 25 gennaio 2011, con conseguente profilarsi di enti e organismi costituiti e accreditati all'ultima ora, nonché l'esagerato numero di istanze di finanziamento che di certo non faciliteranno in termini rapidi le procedure di pubblicazione delle graduatorie definitive;

- risulta stranamente anomala ed inusuale la procedura adottata dalla Regione Siciliana rispetto alle altre Regioni relativamente ai requisiti oggettivi richiesti agli enti di formazione per poter partecipare all'Avviso Pubblico n. 18, circa la dimostrazione di avere già presentato istanza di accreditamento, ai sensi del D.A. Ass. Salute n. 1510 del 09/08/2011 "Aggiornamento dell'Albo unico regionale" che, tra l'altro, comportava la validazione/richiesta di accreditamento provvisorio in veste di provider presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua – ECM. In tal senso si mette, inoltre, in evidenza la non diretta corrispondenza tra la complessa ed articolata attività formativa finalizzata all'erogazione di corsi di formazione professionali e l'organizzazione di "eventi ECM", poiché non tutti gli enti manifestano interesse a quest'ultime iniziative, oltremodo costose e secondarie rispetto alle attività peculiari degli enti.
- risultano particolarmente lesive degli interessi legittimi di tante altre categorie di soggetti occupati anche part-time e/o operatori del settore privi di qualifica che vengono arbitrariamente esclusi da tale opportunità nonché interessati alle attività formative per OSS, poiché i destinatari come recita l'art. 4 dell'A.P. n. 18 possono essere solo disoccupati, inoccupati, lavoratori in mobilità;
- sarebbe stato preferibile potere destinare parte della dotazione finanziaria prevista dall'A.P. n. 18, soprattutto a percorsi di riqualifica dei soggetti già in possesso di attestati di qualifica di OSA – Operatore Socio Assistenziale e titoli similari e/o equipollenti, in questi anni formati dallo stesso Assessorato Regionale alla Formazione nell'ambito dei diversi Piani Formativi, comportando una maggiore razionalizzazione delle risorse economiche, dei tempi e una maggiore soddisfazione in termini di numeri di soggetti coinvolti nella formazione (basti pensare che ad ogni corso di 1.000 ore, avrebbero potuto partecipare almeno il triplo dei destinatari in percorsi di riqualifica di 300 ore).

AUSPICA

- che si possano ottimizzare i tempi di pubblicazione delle graduatorie definitive di cui A.P. n. 18;
- si possa definitivamente regolamentare le attività formative autorizzate e/o auto-finanziate, consentendo in un libero mercato tra domanda ed offerta formativa di conseguire l'attestato di OSS;
- che si possa sfatare definitivamente l'ambiguità promossa in maniera speculare e puramente egoistica da parte di alcune organizzazioni circa la valenza e la spendibilità della qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) su tutto il territorio nazionale, poiché ritenuta una mera certificazione, in contrasto con quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001.

PROPONE

Di autorizzare corsi di formazione per "Operatore Soci Sanitario" della durata di 1.000 ore mediante il seguente combinato disposto:

1. D.D.G. n. 2180 del 23 LUG. 2003 "Regolamentazione delle modalità di presentazione, di svolgimento e di certificazione delle attività formative autofinanziate nella Regione Siciliana";
2. Provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 - Accordo tra il Ministero della Sanità, il Ministero della Solidarietà sociale e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'Operatore Socio Sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione (G.U. 19 aprile 2001, n. 91);
3. Convenzione tra Assessorato della Salute e l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione, recante le "Modalità Organizzative e Didattiche dei Corsi di Formazione per Operatore Socio Sanitario della Regione Siciliana" nel quale sono dettagliatamente descritti le procedure e i criteri che devono essere adottati dagli Enti accreditati di cui al DDG 75 del 25/01/2011 e ss.mm.ii.

Per effetto di tale applicazione normativa, gli attestati dovranno espressamente riportare a piè pagina la seguente dicitura ***"Attestato di qualifica professionale rilasciato ai sensi e per gli effetti previsti dall'Art.12 della L.R. 24/76 e dall'Art.14 della L.N. 845/78, nonché ai sensi dell'Accordo Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2001 – articolo 12"*** .

Cordialità.

Roma, 17.01.2012

 Associazione Nazionale
Formatori Professionisti
Il Presidente Nazionale A.N.Fo.P.
Zambito Joseph
